



Delibera della Giunta Regionale n. 751 del 30/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 11 - UOD Program e pianificaz region attività per la gest integrata dei rifiuti

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 20 DEL 9 DICEMBRE 2013 "MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL FENOMENO DELL'ABBANDONO E DEI ROGHI DI RIFIUTI", ARTICOLO 7 COMMA 6 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA RIMOZIONE E MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI IN CEMENTO AMIANTO DI MODESTE DIMENSIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che l'art. 7 della Legge Regionale 9 dicembre 2013, n. 20, allo scopo di prevenire la pratica illegale, più volte verificata in ambito regionale, dell'abbandono incontrollato di materiali contenenti amianto ed incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente di settore e in materia di sicurezza, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente e della pubblica e privata incolumità, stabilisce, tra l'altro, che:

- *"I comuni, singolarmente o in forma associata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'attivazione di siti di stoccaggio, debitamente autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e protetti";*
- *"i cittadini che intendono provvedere in proprio alla rimozione di manufatti in cemento amianto, per quantitativi non superiori ad una tonnellata, comunicano all'ufficio comunale competente tutte le informazioni richieste almeno dieci giorni prima della data fissata per le operazioni di rimozione";*
- *"possono, previa istanza, ricevere contributi per l'allestimento dei siti di stoccaggio i Comuni che hanno provveduto ad approvare appositi regolamenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto, che recepiscono integralmente il disciplinare tecnico emanato dalla Giunta regionale...";*
- *i criteri di precedenza per l'assegnazione dei contributi e il protocollo tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni sono determinati con successivo disciplinare.....";*

- che con il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, n. 610 del 23/04/2014, è stato costituito apposito Tavolo Tecnico composto da rappresentanti delle UU.OO.DD. 06 e 11 della D.G. Ambiente Regionale, dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. e dell'ARPA Campania, con il compito, tra l'altro, della redazione del protocollo tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni;

CONSIDERATO

- che le suddette operazioni, inerenti materiali di specifica tipologia, limitati quantitativi e condizioni di usura tali da potersi ritenere, in base al D.M. 6/9/94, a bassa probabilità di rilascio di fibre nell'ambiente, possono ascrivere tra quelle definite ESEDI (esposizioni sporadiche e di debole intensità) ai sensi del comma 2, art. 249 del D.Lgs. 81/2008, purchè eseguite in coerenza con le *misure igieniche e di sicurezza* stabilite dall'art. 252 del medesimo D.Lgs. 81/08

- che con nota prot. N°762647 del 12 novembre 2014 il coordinatore del Tavolo Tecnico ha trasmesso il documento finale elaborato dal Tavolo, contenente il "Protocollo tecnico per le operazioni di rimozione e manipolazione di prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni da eseguirsi ad opera dei singoli cittadini proprietari";

- che il Protocollo Tecnico sopra specificato prevede una procedura semplificata che, mediante l'adozione di semplici precauzioni operative puntualmente attuate, comporta un livello di rischio contenuto;

- che unitamente al Protocollo Tecnico è stato predisposto uno schema di istanza/prenotazione da compilare a cura del richiedente ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di rimozione dei MCA e della prenotazione del trasporto dei RCA prodotti, da inoltrare al Comune di riferimento per il seguito di competenza, come previsto al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. 20/2013;

RITENUTO

di dover demandare la definizione degli specifici *criteri di priorità*, finalizzati all'assegnazione dei contributi da concedere ai Comuni per l'allestimento dei siti di stoccaggio, di cui all'art. 7, comma 6 della L.R. 20/2013, al programma contenente la pianificazione operativa di attuazione della medesima Legge Regionale previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 1 della L.R. 20/2013;

RITENUTO altresì

necessario, ai fini della prevenzione dell'abbandono incontrollato di materiale contenente amianto e nelle more della definizione del programma complessivo contenente la pianificazione operativa per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 20/2013, di dover provvedere all'approvazione del *Protocollo Tecnico* per le operazioni di rimozione e manipolazione di manufatti in cemento amianto, di quantitativo non superiore ad una tonnellata, da attuarsi ad opera del singolo privato cittadino, unitamente allo schema dell'istanza/prenotazione dell'intervento, elaborati dal Tavolo tecnico istituito con D.D. N°10 del 23/04/2014;

VISTA

la Legge 27 marzo 1992, n. 257;

il D.M. 06/09/1994;

il Piano Regionale Amianto ex Delibera di Consiglio Regionale n. 64/1 del 10/10/2001;

il D. Lgs. 81/2008;

la Legge Regionale 9 dicembre 2013, n. 20;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare, in attuazione dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 20/2013, il Protocollo Tecnico, allegato A al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, recante "Indicazioni per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni"
2. di approvare lo schema di istanza/prenotazione dell'intervento di rimozione di materiali contenenti amianto, allegato B al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
3. di demandare a successivo atto l'adozione di specifici *criteri di priorità* finalizzati all'assegnazione dei contributi da concedere ai Comuni per l'allestimento dei siti di stoccaggio, di cui all'art. 7, L.R. 20/2013, da definirsi nell'ambito del programma contenente la pianificazione operativa di attuazione della norma regionale, ex commi 3 e 4, art. 1 ed art. 9 della L.R. 20/2013;
4. di inviare il presente atto, con il relativo allegato, all'Assessore Regionale all'Ambiente, al Capo Dipartimento 52, alla DG 52-05, all'UOD 52-05-06, all'UOD 52-05-11 e al BURC per la pubblicazione.